

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Luglio 2012

Approfondimento su: L' Agenzia delle Entrate scrive ai contribuenti.

Dom. 15 (termine prorogato a Lun.16)

Iva

Fattura differita

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Lun. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti : Versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Lun. 9

Mod. Unico 2012

Termine per effettuare il versamento del saldo 2011 e/o del 1° acconto 2012 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione (proroga).

Lun. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Mar. 31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE SCRIVE AI CONTRIBUENTI

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente spedito a un elevato numero di contribuenti lettere (di vario genere) per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi. Tali lettere mirano ad ottenere chiarimenti da parte del contribuente, il quale dovrà attivarsi per controllare di aver correttamente adempiuto agli obblighi tributari ed eventualmente ravvedersi integrando la propria dichiarazione. In particolare le richieste riguardano le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2009, presentate nel 2010.

Il contribuente deve portare la documentazione richiesta, anche in fotocopia, all'Ufficio richiedente relativa a Unico 2010.

La consegna deve avvenire entro 30 giorni.

Il contribuente può fornire chiarimenti in relazione alla documentazione richiesta ma non può più fare ricorso al ravvedimento operoso per superamento dei termini.

Nel caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'Ufficio procederà alla rettifica della dichiarazione presentata con la richiesta delle relative imposte, sanzioni e interessi.

In caso di pagamento entro 30 giorni, si applicano le sanzioni ridotte.

Se invece la richiesta di documentazione riguarda richieste che sono mirate ad un accertamento sintetico del reddito, occorre tener presente che lo scopo dell'agenzia delle entrate è quello di monitorare le spese sostenute in relazione al reddito che il soggetto ha dichiarato nel 2010 e al reddito che dichiarerà per l'anno 2011.

Il contribuente, qualora il reddito del 2010 sia molto basso rispetto alle spese sostenute, può effettuare il ravvedimento operoso, versando le relative imposte (oltre alle sanzioni ridotte e agli interessi legali). Bisogna ricordarsi che si può valutare in anticipo il comportamento per la dichiarazione relativa al 2011, evitando eventuali accertamenti futuri.

In caso di differenza tra reddito dichiarato e spese sostenute, si può essere chiamati a fornire chiarimenti. Se questi chiarimenti non fossero ritenuti soddisfacenti, l'agenzia delle entrate è obbligata ad attivare la procedura di accertamento con adesione.